



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 53

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

Addì **VENTUNO LUGLIO DUEMILAQUATTORDICI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	ZANNI ROBERTO	Presente
3)	QUAGIOTTO WALTER	Presente
4)	VENTURINI ELISA	Presente
5)	RIGHI RENZO	Presente
6)	BUTI CARLO	Presente
7)	FICHI SILVANO	Presente
8)	VITALI PAOLO	Presente
9)	VITALI GIORGIO	Presente
10)	BATTISTINI GIANLUCA	Presente
11)	PICCINELLI GIANMARCO	Presente

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:

QUAGIOTTO WALTER

BUTI CARLO

VITALI GIORGIO.

CC n. 53 del 21/07/2014

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dettagliata del Sig. Sindaco Dr. Argentieri (come riportato nelle premesse della delibera in oggetto).

Il Capogruppo di Opposizione Sig. G. Vitali ritiene, a suo parere, che l'Amministrazione comunale incorra in una contraddizione visto che le detrazioni più alte sono tutte a favore delle rendite più alte e anche a favore degli immobili di maggior pregio; per questo motivo chiede e auspica una revisione delle rendite catastali più vicine a valori reali di mercato; ciò per realizzare una giustizia sociale effettiva.

Richiamata la deliberazione di GC n. 60 del 30/06/2014 concernente "Tariffe per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili anno 2014 atto di indirizzo";

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 21/07/2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria deliberazione n. 50 in data 21/07/2014, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria¹:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,70 x mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D	10,20 x mille
Altri immobili	10,20 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, di prevedere l'applicazione della TASI solo per le abitazioni principali e relative pertinenze avvalendosi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI per l'abitazione principale dello 0,8 per mille;

Ritenuto quindi di fissare la seguente aliquota ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013²:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	3,30 x mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione dell' art 5 del Regolamento TASI approvato con delibera di CC n. 52 del 21/07/2014 di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale ed unità immobiliare ad essa equiparate:

Rendita catastale (*)	detrazione
Da 0,00 a 300	110,00
Da 300,01 a 400	80,00
Da 400,01 a 500	50,00
Da 500,01 a 600	20,00
Oltre 600	0,00

¹ Riportare le aliquote/detrazioni IMU deliberate dal Comune.

² La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

(*) La rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali unificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo .

Stimato in €. 115.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 4. del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica e servizi connessi;
- o viabilità , circolazione stradale e servizi connessi;
- o gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- o Polizia municipale;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 4.), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 170.244,24
2	Polizia municipale	€ 35.928,34
3	viabilità , circolazione stradale e servizi connessi	€ 166.008,83
4	illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 70.600,00
	TOTALE	€ 442.781,41

a fronte di un gettito di €. 115.000,00 (copertura 25,97%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13 bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, che definiscono le modalità e i tempi di trasmissione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze :

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti espressi palesemente: presenti componenti Consiglio n. 11; votanti n.10, astenuti n. 1 (Piccinelli) favorevoli n. 8 contrari n. 2 (G. Vitali e Battistini)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014³:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	3,30 x mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

³ La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detrauzioni per abitazione principale⁴:

Rendita catastale	detrazione
Da 0,00 a 300	110,00
Da 300,01 a 400	80,00
Da 400,01 a 500	50,00
Da 500,01 a 600	20,00
Oltre 600	0,00

4) di stimare in €. 115.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrauzioni di cui sopra;

5) di stabilire in €. 442.781,41 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 170.244,24
2	Polizia municipale	€ 35.928,34
3	viabilità , circolazione stradale e servizi connessi	€ 166.008,83
4	illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 70.600,00
5		
10		
TOTALE		€ 442.781,41

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 , con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti n. 11; votanti n. 10, astenuti n. 1 (Piccinelli) favorevoli n. 8 contrari n. 2 (G. Vitali e Battistini), la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

⁴ Solamente nel caso in cui il regolamento demandi alla delibera di approvazione delle aliquote l'individuazione delle riduzioni/detrauzioni per abitazione principale. Le detrauzioni per abitazione principale sono obbligatorie nel caso in cui il comune si avvalga della possibilità di incrementare l'aliquota oltre i limiti massimi IMU fino allo 0,8 per mille.

COMUNE DI .CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

(art. 4 del Regolamento comunale)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 170.244,24
2	Polizia municipale	€ 35.928,34
3	viabilità , circolazione stradale e servizi connessi	€ 166.008,83
4	illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 70.600,00
	TOTALE	€ 442.781,41

Data

Firma

COMUNE DI .CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) servizio gestione beni demaniali e patrimoniali

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 170.244,24
	A.1) Personale		€ 29.231,58
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 124.004,55
		€ 118.729,55	
		€ 5.275,00	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 12.005,95
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€ 5.002,16
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€

		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 170.244,44

Note:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI .CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

2) servizio Polizia Municipale

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			35.928,34
	A.1) Personale		€ 32.782,51
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 1.020,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€ 2.125,83
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	

		
B) COSTI INDIRECTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRECTI (A+B)			€ 35.928,34

Note:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI .CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

3) servizio viabilità , circolazione stradale e servizi connessi

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 166.008,83
	A.1) Personale		€ 29.281,16
		€	
		€	
A.2) Acquisizione di beni e servizi			€ 81.156,87
		€	
		€	
A.3) Trasferimenti			€ 2.500,00
		€	
		€	
A.4) Interessi passivi			€ 50.669,32
		€	
		€	
A.5) Imposte e tasse			€ 2401,48
		€	
		€	
A.6) Ammortamenti e accantonamenti			€
		€	
		€	

B) COSTI INDIRECTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRECTI (A+B)			€ 166.008,83.

Note:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI .CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

4) servizio illuminazione pubblica e servizi connessi

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 70.600,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
A.2) Acquisizione di beni e servizi			€ 70.600,00
		€	
		€	
A.3) Trasferimenti			€
		€	
		€	
A.4) Interessi passivi			€
		€	
		€	
A.5) Imposte e tasse			€
		€	
		€	
A.6) Ammortamenti e accantonamenti			€
		€	

		
		€	
B) COSTI INDIRECTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRECTI (A+B)			€ 70.600,00

Note:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 01/08/2014 al 16/08/2014

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/07/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 53 del 14/07/2014

C.C.

Deliberazione n. 53 del 21/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 16/07/2014

Il Responsabile di P.O.

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 19/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d'Aiano)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Castel d'Aiano, li _____

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Leonardi Franca